

# STATUTO

## TITOLO I°

### Della costituzione e finalità

#### Art. 1 – Finalità, durata

LaLive Game Roma *a.c.* è un'associazione culturale senza fini di lucro, che si propone le seguenti finalità:

- a) promuovere lo sviluppo del live action role playing (Gioco di Ruolo dal Vivo) e della cultura ludica - come attività del tempo libero aperte a tutti su base di uguale opportunità, senza discriminazioni di carattere etnico, ideologico o religioso, nel rispetto delle finalità e delle tradizioni del live action role playing.
- b) in particolare, promuovere, coordinare e sostenere la pratica e lo sviluppo del live action role playing;
- c) **promuovere**, realizzare o concorrere alla realizzazione di eventi di live action role playing, di beneficenza, fiere ed esposizioni, direttamente o nell'ambito di accordi con enti e associazioni avanti le stesse finalità, e partecipare alla loro gestione;
- d) **promuovere**, organizzare, partecipare ad iniziative aventi finalità sociali, culturali e **ricreative, direttamente e attraverso distaccamenti e basi operative**;
- e) **promuovere** e svolgere ogni altra attività utile alle finalità menzionate.
- f) **Gestire individualmente o con altre associazioni**, centri socio-culturali, shop, punti ristoro, beni e attività concomitanti l'oggetto sociale.

L'associazione ha durata illimitata.

#### Art. 2 – Sede

L'associazione ha la sede sociale in Roma; con delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, basi operative e campi estivi ed invernali anche in altre località, in Italia e all'estero.

## TITOLO II

### Dei Soci

#### Art. 3 – Categorie dei Soci

Si distinguono le seguenti categorie di soci: Ordinari, Sostenitori, Benemeriti.

#### Art. 4 – Soci ordinari

Possono essere soci ordinari persone fisiche senza distinzione di nazionalità interessate alla **consenza**, alla diffusione e alla pratica del live action role playing. Per essere ammessi alla categoria dei Soci ordinari è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, controfirmata da due Soci presentatori oppure da un consigliere. Entro quindici giorni dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo il nuovo socio deve versare la quota **una tantum** di iscrizione e la quota annua stabilita per l'anno in corso, qualunque sia la data di ammissione.

Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile sulle domande presentate e non è tenuto a dare giustificazioni al richiedente sulla sua decisione in materia.

I soci ordinari hanno diritto al voto, purché in regola con il versamento delle quote sociali.

#### Art. 5 – Soci sostenitori

Alla categoria sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo persone, Società ed Enti i quali hanno contribuito a sostenere le attività sociali. I soci sostenitori hanno diritto a partecipare all'Assemblea con voto consultivo.

#### Art. 6 – Soci benemeriti

Alla categoria dei Soci benemeriti sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo persone, Società ed Enti che abbiano acquisito particolari benemerenze.

#### Art. 7 – Perdita dello status di socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni. Il socio che intende dimettersi deve presentare al Consiglio dichiarazione scritta a mezzo lettera raccomandata;
- b) per morosità, qualora il socio rimasto in arretrato con il pagamento delle quote non provveda a regolarizzare la sua posizione entro 15 (quindici) giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio a mezzo lettera raccomandata;
- c) per espulsione per indegnità deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per gravi motivi o per gravi infrazioni allo Statuto. La proposta di espulsione dovrà essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata nella stessa data in cui essa è trasmessa all'Assemblea.

I soci receduti o dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote versate e dei contributi comunque effettuati a favore dell'associazione.

#### Art. 8 – Libro dei Soci

Iscrizioni e cancellazioni debbono essere annotate cronologicamente sul libro dei soci a cura del Segretario e debbono essere controfirmati dal Presidente o da un Revisore.

### TITOLO III Degli organi sociali

#### Art. 9 – Organi sociali

Gli organi sociali sono i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche sociali sono gratuite.

Fanno parte inoltre della struttura sociale i seguenti settori:

- Segreteria
- Tesoreria
- Settore Scuola
- Settore Tempo Libero
- Settore Informazione
- Settore Marketing

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare commissioni consultive ad hoc che ritenga necessarie nell'interesse dell'associazione e di affidare consulenze e incarichi anche a non soci.

#### Art. 10 – Assemblee dei Soci

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro un mese dalla fine dell'esercizio stabilita al 31 ottobre. L'Assemblea straordinaria è convocata in qualunque momento dal Consiglio Direttivo a seguito di una sua deliberazione o su richiesta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

In caso di rifiuto o di inattività del Consiglio Direttivo l'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà essere convocata dal Collegio dei Revisori.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate a mezzo lettera raccomandata inviata ai soci aventi diritto al voto non più tardi di 15 (quindici) giorni liberi presi dalla data della riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e le materie poste all'ordine del giorno. Con lo stesso avviso dovranno essere indicati anche data, ora e luogo dell'eventuale riunione in seconda convocazione. E' ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché intercorra tra le due convocazioni un intervallo di almeno un'ora.

Ove siano presenti tutti i Soci e tutto il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, l'Assemblea è valida anche se non preceduta da avviso di convocazione, qualunque sia l'oggetto su cui l'assemblea è chiamata a deliberare.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto: in seconda convocazione, sempre a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera con le stesse presenze e maggioranza tranne che nel caso di modificazione dello Statuto, in cui occorre una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti, e nel caso di scioglimento dell'associazione, in cui occorre una maggioranza qualificata di quattro quinti dei presenti.

Hanno diritto al voto i soli Soci ordinari. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ogni socio per le assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Le votazione per la nomina di Presidente, Consiglieri e Revisori devono essere espresse con voto segreto, se un solo socio lo richiede.

#### Art. 11 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria, che deve essere convocata ogni anno entro il 30 Novembre, delibera su:

- a) bilancio consuntivo e conto rendite e spese d'esercizio;
- b) relazione tecnica, sportiva e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- c) relazione finanziaria del Collegio dei Revisori;
- d) programma e bilancio di previsione relativi alla stagione successiva;
- e) proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci portati all'ordine del giorno,

ed elegge il Presidente dell'associazione, il/i vicepresidente/i, i consiglieri e i revisori.

Bilanci, relazioni e quant'altro formerà oggetto di esame in assemblea debbono essere depositati nella sede sociale a cura del Consiglio Direttivo e restare a disposizione dei Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

#### Art. 12 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione, nonché su tutte le materie poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su proposta dei soci.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere inoltrate al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata corredata dell'ordine del giorno proposto e di una relazione illustrativa firmata dai richiedenti.

#### Art. 13 – Regolamento delle Assemblee

Le sedute si tengono sotto la presidenza di un socio all'uopo eletto dall'assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano; tranne che nel caso di elezione delle cariche sociali, che avvengono per scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da un socio.

I verbali dell'assemblea, firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede nei confronti dei soci e di terzi.

Le deliberazioni dell'assemblea prese validamente a norma del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

#### Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di cinque membri e di un massimo di nove membri eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea può eleggerne nominativamente anche un numero inferiore a nove, purché non inferiore a cinque, dando loro mandato di integrare il Consiglio con altri membri per cooptazione fino a completare il numero di nove. In ogni caso tutti i membri del Consiglio debbono essere scelti tra i soci ordinari.

I consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili. Nel caso che per rinuncia o per qualsiasi altro motivo si rendesse vacante un posto di consigliere, il Consiglio dovrà sostituirlo in occasione della sua prima riunione. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio Direttivo e deve essere convocata in via d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio.

#### Art. 15 – Poteri del C.D.

Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'associazione. E' investito dei più ampi poteri per la direzione ordinaria e straordinaria. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon andamento dell'associazione, esclusi quelli

che la legge ed il presente Statuto attribuiscono all'assemblea dei soci. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) decide sull'ammissione dei soci alle diverse categorie;
- b) stabilisce le quote annuali che dovranno versare soci, giocatori;
- c) procede all'integrazione per cooptazione del C.D. conformemente alle disposizioni dell'art. 16;
- d) nomina Segretario e Tesoriere;
- e) assume collaboratori, consulenti esterni e artigiani;
- f) emana norme e regolamenti inerenti alla conduzione amministrativa;
- g) adotta provvedimenti disciplinari a carico dei soci e dei giocatori;
- h) presenta annualmente all'assemblea dei soci, per l'approvazione, bilancio consuntivo, conto delle rendite e spese con relativa relazione finanziaria, relazione tecnica e bilancio di previsione per l'anno successivo;

I verbali delle riunioni, firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede nei confronti dei soci e di terzi.

#### Art. 16 – Riunioni del C.D.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno; tuttavia può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno due consiglieri e ogni qualvolta il presidente dell'associazione lo ritenga opportuno. La convocazione del Consiglio Direttivo va effettuata con lettera raccomandata con anticipo di almeno cinque giorni; in caso di urgenza e necessità può essere effettuata per telegramma, per fax o posta elettronica.

#### Art. 17 – Poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione presso le istituzioni e terzi; provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, assicura l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo, prende le decisioni ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività ove non abbia provveduto il Consiglio, purché tali decisioni non siano in contrasto con le direttive impartite dal Consiglio stesso. Deve rendere minutamente conto del suo operato al Consiglio Direttivo.

#### Art. 18 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea dei Soci; si compone di tre membri e dura in carica tre anni.

Nella prima riunione i Revisori eleggono il loro Presidente.

Il Consiglio dei Revisori sorveglia l'amministrazione, esamina i libri contabili e riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione sociale. Gli sono devoluti i poteri e le attribuzioni stabiliti dalla legge.

#### Art. 19 – Decadenza

**Membri del Consiglio**, Revisori e quanti altri abbiano incarichi sociali, decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze ingiustificate nel corso di un anno alle riunioni alle quali dovevano partecipare come membri di diritto.

#### Art. 20 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. È responsabile del persona, della sede e della Segreteria.

#### Art. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile della contabilità generale, delle uscite, e della custodia di tutte le ricevute e di tutti gli atti relativi a entrate e pagamenti. Predispone e controfirma i mandati di pagamento da sottoporre alla firma del Presidente o di altro Consigliere delegato in esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio. È autorizzato ad effettuare per conto e nell'interesse della Live Game Roma asd operazioni di prelievo dai conti correnti bancario e postale e dal libretto di risparmio postale intestati al sodalizio, con l'obbligo di presentare mensilmente al Consiglio la situazione di cassa. Risponde in proprio delle eventuali differenze di cassa e dei pagamenti effettuati senza previa autorizzazione del Consiglio, del Presidente e del Consigliere delegato.

### TITOLO V Patrimonio ed entrate

#### Art. 22 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai fondi di riserva, dal fondo impianti previsto dall'art. 27 del presente Statuto, da donazioni e beni mobili ed immobili di cui l'Assemblea dei soci abbia deliberato l'accettazione.

#### Art. 23 – Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote annuali dei soci e dei partecipanti agli eventi promossi dall'associazione, deliberate dal Consiglio direttivo,
- b) partecipazione ad eventi pubblici o privati che promuovono attività ludiche, deliberate dal Consiglio direttivo,
- c) contributi economici e donazioni da parte di persone fisiche, Enti e Società,
- d) premi e contributi erogati da enti pubblici o privati, società, e da federazioni e associazioni
- e) iniziative di circoli di simpatizzanti e sostenitori,
- f) proventi da iniziative pubblicitarie, sponsorizzazioni, abbinamenti commerciali a supporto delle attività dell'associazione,
- g) proventi da manifestazioni organizzate dall'associazione,
- h) proventi da servizi, diritti di marchio e d'immagine, ricerche e consulenze.

Tutti gli introiti dovranno essere versati sul conto corrente bancario o sul c/c o libretto di risparmio postale aperti a nome della Live Game Roma ac. e dovranno essere utilizzati esclusivamente per conseguire le finalità dell'associazione.

#### Art. 24 – Gestione

L'amministrazione dei fondi spetta al Consiglio Direttivo, con la collaborazione del Tesoriere. Le spese, i rimborsi, al personale tecnico ed esecutivo previsti nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea saranno stabiliti con gli interessati a cura del Consiglio Direttivo. Avanzi di gestione e riserve dovranno essere reinvestiti esclusivamente nelle attività sociali.

Il Tesoriere risponde in proprio delle eventuali differenze di cassa e dei pagamenti effettuati senza previa autorizzazione del Consiglio, del Presidente o del Consigliere delegato.

La documentazione contabile è curata dal Tesoriere e può essere esibita al Presidente e ai Consiglieri a seguito di richiesta scritta, in qualsiasi momento.

#### Art. 25 – Fondo speciale impianti

**Nel “fondo speciale impianti” confluiscono proventi, donazioni e contributi finalizzati all’acquisizione, alla realizzazione e alla gestione di impianti e strutture e basi operative della Live Game Roma a.c. in Roma o altra località, sia in proprio sia nell’ambito di consorzi o di accordi di collaborazione tecnica-operativa con altre associazioni, club, società private, enti pubblici nazionali ed esteri. Il ricorso alle risorse del fondo è subordinato caso per caso a previa delibera del Consiglio Direttivo.**

#### Art. 26 – Bilancio sociale

L’esercizio dell’associazione ha inizio il 1° novembre e si chiude il 31 ottobre. Il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 30 novembre, unitamente al bilancio di previsione per l’esercizio successivo.

### TITOLO VI

#### Norme statutarie e scioglimento dell’associazione

#### Art. 27 – Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto debbono essere approvate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno due terzi dei soci.

#### Art. 28 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana, con esclusione di quei beni, libri, periodici, filmati, registrazioni o documenti, che siano stati donati all’associazione con la clausola della restituzione al donatore in caso di scioglimento dell’associazione stessa.

#### Art. 29 – Normativa

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto vigono le norme del Codice Civile in materia di associazioni e società.